

Visita medica post malattia solo con obbligo di sorveglianza

Salute e sicurezza

Controllo da effettuare dopo un'assenza superiore a sessanta giorni

Luigi Caiazza

La visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria. In tal senso si è espresso il ministero del Lavoro con l'interpello 1/2024 in risposta a un quesito presentato a fronte delle differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della pubblica amministrazione.

Il testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. L'articolo 41, comma 2, lettera e-ter prevede l'obbligo della visita medica «precedente» alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione. Cioè alla mansione cui il lavoratore era addetto prima dell'assenza per malattia, per la quale era sottoposto a sorveglianza sanitaria mediante visite mediche periodiche di idoneità e per verificare se lo stesso dipendente possa sostenere le precedenti medesime mansioni senza pregiudizio o rischio alla sua integrità psicofisica.